



COMUNE DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

**VARIANTE PARZIALE AL PRG'97 RELATIVA ALLA
RIPIANIFICAZIONE DI ALCUNE DELLE AREE ATTUALMENTE
CLASSIFICATE COME PARCO DEL TOPINO – PARTE URBANA
(V/PTU)**

**ESAME DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA A
SEGUITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A VAS**

**RELAZIONE CON LE PROPOSTE DI
CONTRODEDUZIONI**

CONTRODEDUZIONI 2

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	1
<i>RACCOMANDAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA</i>	4
<i>CONCLUSIONI</i>	8

PREMESSA

Con determinazione dirigenziale regionale 15 dicembre 2000, n. 10413, rettificata ed integrata con successiva determinazione dirigenziale 8 giugno 2001, n. 5039, è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico generale comunale del Comune di Foligno (*denominato PRG'97*), che regola le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesistica dell'intero territorio comunale.

Il PRG'97 divide il territorio comunale in spazio urbano, spazio extra-urbano e componenti sistemiche, all'interno delle quali sono individuati il sistema della mobilità, quello del verde e quello dei servizi e delle attrezzature; all'interno del sistema del verde, il PRG'97 prevede alcune aree di verde urbano attrezzato, ed in particolare quella relativa al parco del fiume Topino–parte urbana (identificata con la sigla *V/PTU*); la disciplina specifica di tale zonizzazione è individuata dall'articolo 21 delle sue Norme Tecniche di Attuazione (in breve N.T.A.) e riguarda in generale tutte le componenti del sistema del verde.

Dall'analisi del contenuto dell'articolo 21 di tali N.T.A. emerge che le aree classificate come parco del Topino-parte urbana sono uno dei componenti del sistema del verde il quale, per sua natura, dovrebbe assolvere agli standard (ora dotazioni territoriali e funzionali) di legge; in virtù di quanto sopra indicato, le aree che fanno parte del sistema del verde, necessarie al fine degli standard urbanistici, dovrebbero essere previste di proprietà pubblica o da acquisire al patrimonio pubblico, come indicato al comma 1 dell'articolo in questione.

Dall'esame della relazione tecnica allegata al PRG'97, invece, si può riscontrare che le verifiche degli standard riguardanti i servizi di interesse collettivo sono state fatte considerando, oltre alle aree esistenti ed a quelle previste all'interno dei perimetri degli ambiti di trasformazione, solamente le aree individuate come destinate a parco archeologico (*V/PARC*), parco dell'Altolina (*V/PAL*), verde di quartiere (*V/VQ*) e verde attrezzato per lo sport (*V/AS*), il tutto per un ammontare totale di standard per verde attrezzato sportivo pari a mq. 1.359.642, a fronte di un totale necessario di mq. 999.964. risulta, pertanto, che tra le aree utilizzate per la verifica degli standards non sono state considerate né quella relativa al parco del Topino-parte urbana (*V/PTU*) nè quella relativa al parco dell'aeroporto (*V/PAER*). - risulta, quindi, che le aree classificate come parco del Topino-parte urbana, che si sostanzia come una specifica "zonizzazione" dello strumento urbanistico generale vigente, non sono state conteggiate al fine della verifica degli standard, e per le stesse non sussiste l'obbligo di acquisirle tutte al

patrimonio pubblico.

L'articolo 21, comma 2, lettera a), delle N.T.A. prevede che la sistemazione di ciascun parco (e quindi anche del parco del Topino-parte urbana), debba essere oggetto di piano particolareggiato esecutivo, con il quale viene quantificata la consistenza, oltre che dei manufatti di servizio, anche delle aree da espropriare e di quelle da assoggettare a particolari usi.

L'individuazione delle aree, eventualmente da espropriare o da assoggettare ad usi specifici, viene delegata allo strumento attuativo, non essendo prevista a monte, in quello generale, la localizzazione/puntualizzazione dell'opera pubblica; per gli immobili interessati dalla previsione di parco del Topino-parte urbana, in attesa dell'utilizzazione prevista dal piano attuativo, sono ammesse le attuali utilizzazioni purché poste in essere legittimamente, ed il citato articolo 21 (ai commi 3 e 5) stabilisce attività vietate nelle aree (depositi di auto, discariche pubbliche, attività industriali, artigianali, commerciali, stazioni di servizio rifornimenti carburanti, stazioni di lavaggio automatico di auto, attività estrattive), nonché gli interventi consentiti sugli edifici esistenti, finalizzati al mantenimento dell'efficienza dell'immobile senza incremento di consistenza o carico urbanistico (manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza variazioni di tipologia e dimensioni preesistenti, ma con modifiche esterne);

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/09/2013 è stata adottata (ai sensi dell'allora vigente legge regionale n. 11/2005) la variante urbanistica al vigente PRG'97, riferita alla *Ripianificazione di alcune delle aree classificate come parco del Topino - parte urbana (sigla V/PTU)*, costituita dai seguenti elaborati progettuali (sottoscritti dall'allora Coordinatore della progettazione arch. Anna Conti):

- *Relazione tecnica illustrativa e allegati - a, b e c.*
- *Relazione geologica – idrogeologica – sismica e allegati 1, 2 e 3 (sottoscritta dalla dott.ssa Mariella Mariani dell'allora Servizio Ambiente)*
- *Norme tecniche di attuazione del piano - proposta di aggiornamento*
- *Tav. 0A - Inquadramento territoriale – carta tecnica regionale ed ortofotocarta*
- *Tav. 0B - Inquadramento territoriale - mappe di pericolosità idraulica*
- *Tav. 1 - Previsioni vigenti - Elaborato P3 - Stralcio tavole 1-2-6-7-11-12*
- *Tav. 2- Previsioni di variante - Elaborato P3 Stralcio tavole 1-2-6-7-11-12*

La variante al PRG'97 riguarda sostanzialmente la ripianificazione delle aree classificate dal PRG'97 come *Parco del Topino-parte urbana* che non sono state interessate dall'avvenuta attuazione del progetto di Parco Urbano Fluviale del Topino dell'Ente e che non sono state interessate da progetti di opera pubblica comunale.

A seguito dell'adozione della variante urbanistica di cui sopra, in data 19/11/2013 si è proceduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria dell'avviso relativo a tale adozione, al fine di poter consentire la presentazione di osservazioni (ed eventuali repliche) al riguardo, come previsto dalla disciplina urbanistica regionale.

A seguito di tale pubblicazione, sono pervenute n. 5 osservazioni e nessuna replica, come da specifica attestazione del Segretario Generale sottoscritta in data 10/01/2014.

Nonostante il cospicuo lasso di tempo ormai trascorso da quando è stata formalizzata la prima parte degli atti riferiti alla variante urbanistica di

che trattasi, che l'attuale Amministrazione comunale ha inteso portare a conclusione il procedimento avviato a suo tempo, adeguandolo però alle variazioni della disciplina urbanistica regionale vigente. Visto quanto previsto, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), dal Titolo II della legge regionale n. 12/2010, nonché dal Titolo VII, Capo III, della legge regionale n. 1/2015, per le parti che riguardano lo strumento urbanistico generale e le sue varianti e che la variante urbanistica adottata a suo tempo con il citato atto di Consiglio Comunale n. 40/2013 non era stata interessata da procedure di V.A.S. (e nemmeno di verifica di assoggettabilità a V.A.S.), si è deciso di adeguare il procedimento finora svolto alle varie fasi istruttorie previste dalla ora vigente legge regionale n. 1/2015, debba essere avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. riferita alla proposta di variante urbanistica di che trattasi, anche in considerazione del fatto che il vigente strumento urbanistico generale (*il PRG'97*) non è stato sottoposto a V.A.S. nell'iter istruttorio finalizzato alla sua approvazione.

E' stato quindi redatto dagli uffici comunali un elaborato tecnico denominato "*Rapporto preliminare ambientale*", sottoscritto (come gli altri elaborati progettuali della variante urbanistica di che trattasi) dall'arch. Anna Conti, ora Dirigente dell'Area Governo del Territorio, approvato con determinazione dirigenziale n. 1725 del 13/10/2022.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 14/09/2016, avente ad oggetto "*Esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Determinazioni*", con la quale si stabilisce che, ai sensi dell'articolo 241, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1/2015, il Comune di Foligno intende avvalersi della Regione dell'Umbria per lo svolgimento delle funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S., in data 14/10/2022 è stata richiesta alla Regione la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. sulla variante al PRG'97 di che trattasi. La Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 12614 del 01/12/2022 a espresso la non necessità di sottoporre a VAS la proposta di variante urbanistica al PRG'97 di che trattasi, rimandando alla successiva definizione progettuale delle raccomandazioni ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006.

Stante quanto sopra riferito, l'ufficio ha proceduto ad una disamina generale delle osservazioni previste nel parere della Regione, nonché delle fattispecie affrontate dalle stesse in relazione ai contenuti della variante al PRG'97 di che trattasi e degli atti che hanno portato alla sua adozione. È stata quindi predisposta la seguente relazione che riporta, per ciascuna osservazione: la trascrizione o un riepilogo del suo contenuto; la valutazione di quanto viene osservato; la formulazione della proposta operativa di recepimento ovvero di controdeduzione; l'eventuale, conseguente, proposta di aggiornamento o modifica (sia normativa che cartografica) degli elaborati che costituiscono il progetto di variante al PRG'97 di che trattasi.

RACCOMANDAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA

Ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2010, in merito alla variante al PRG'97 di che trattasi, la Regione Umbria ha determinato la non necessità di sottoporla a VAS. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3bis, del D.Lgs. n. 152/2006, nella successiva definizione progettuale dovranno essere tenute in considerazione le seguenti osservazioni/raccomandazioni:

ASPETTI URBANISTICI

- *Per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. n. 1/2015 e dal R.R. n. 2/2015.*
- *Il Comune di Foligno dovrà verificare che la variante urbanistica sia rispettosa di quanto previsto all'art. 32 comma 10 della L.R. 1/2015, dichiarando che la stessa non comporta la riduzione complessiva delle dotazioni territoriali e funzionali, e non incrementa la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente.*
- *La variante urbanistica proposta dovrà essere rispettosa di quanto previsto al punto E) della DGR n. 598/2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 1311/2015.*

Analisi della raccomandazione regionale

Si prende atto di quanto raccomandato dalla Regione sotto gli aspetti urbanistici sulla disciplina da applicare nello spazio rurale (legge regionale n. 1/2015 e regolamento regionale n. 2/2015).

Per quanto riguarda le dotazioni territoriali e funzionali, dall'esame della relazione tecnica allegata al PRG'97, si può riscontrare che le verifiche degli standards riguardanti i servizi di interesse collettivo sono state fatte considerando, oltre alle aree esistenti ed a quelle previste all'interno dei perimetri degli ambiti di trasformazione, solamente le aree individuate come destinate a parco archeologico (V/PARC), parco dell'Altolina (V/PAL), verde di quartiere (V/VQ) e verde attrezzato per lo sport (V/AS), il tutto per un ammontare totale di standard per verde attrezzato sportivo pari a mq. 1.359.642, a fronte di un totale necessario di mq. 999.964; risulta, pertanto, che tra le aree utilizzate per la verifica degli standards non sono state considerate né quella relativa al parco del Topino-parte urbana (V/PTU) né quella relativa al parco dell'aeroporto (V/PAER); risulta, quindi, che le aree classificate come parco del Topino-parte urbana, che si sostanzia come una specifica "zonizzazione" dello strumento urbanistico generale vigente, non sono state conteggiate al fine della verifica degli standard, e per le stesse non sussiste l'obbligo di acquisirle tutte al patrimonio pubblico.

La variante urbanistica non incrementa la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale in quanto per le nuove previsioni sono ammesse:

- per le aree V/P il rinnovo e sostituzione dei manti erbosi, il ripristino e/o realizzazione di recinzioni, pavimentazioni che non alterino la permeabilità del suolo, la realizzazione di pergole in legno, la messa a dimora di essenze vegetali d'alto fusto, la realizzazione di opere pertinenziali, come definite e nei limiti previsti dalla vigente, disciplina regionale (vedi articolo n. 21 del regolamento regionale n. 2/2015); per gli edifici esistenti sono le stesse previste dalle NTA del PRG '97 per le zone V/PTU e si possono riassumere in lavori finalizzati al mantenimento dell'efficienza dell'immobile e delle sue componenti senza incremento della consistenza o del carico urbanistico. In sostanza sono ammesse solo le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza variazioni di tipologia e dimensioni preesistenti, ma con modifiche esterne.

Per le aree EP/AP vale quanto disciplinato al titolo IV, Capo I, Sezione III spazio rurale, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.

Stante quanto sopra si può dichiarare che la variante urbanistica di che trattasi non comporta la riduzione complessiva delle dotazioni territoriali e funzionali, non incrementa la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente e rispetta quanto previsto al punto E) della DGR n. 598/2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 1311/2015.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di accogliere la raccomandazione regionale, con l'inserimento al punto e. della delibera di adozione definitiva della variante di che trattasi dei seguenti alinea:

- Per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. n. 1/2015 e dal R.R. n. 2/2015;
- la variante urbanistica rispetta quanto previsto dall'art. 32 comma 10 della L.R. 1/2015, e la stessa non comporta la riduzione complessiva delle dotazioni territoriali e funzionali, e non incrementa la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente.
- la variante urbanistica rispetta quanto previsto al punto E) della DGR n. 598/2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 1311/2015;

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna.

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna.

* * * * *

ASPETTI NATURALISTICI/PAESAGGISTICI

- Considerato che è stata intrapresa la riqualificazione a partire dal Parco Fluviale Hoffmann e che il corso d'acqua è elemento identitario sia per la parte urbana che per quella periurbana, sarebbe auspicabile e comunque garantire, mantenere e favorire, mettendoli in rete tra loro, la fruizione dei percorsi fluviali ciclopedonali di varia natura al fine di facilitare la permeabilità di transito dai comparti urbani limitrofi, mantenere e implementare la permeabilità delle acque attraverso (Natural Based Solutions - aumento, miglioramento e valorizzazione di aree verdi miglioramento della qualità dell'aria -intercettando polveri ed altri inquinanti atmosferici-, regolazione del microclima urbano, contenimento dell'isola di calore in città, regolazione dei flussi idrici meteorici, fornitura di opportunità di svago/ricreazione, miglioramento della qualità della vita, conservazione della biodiversità, vegetazione con funzione di assorbimento di gas climalteranti) e i sistemi di drenaggio SuDS (sustainable urban drainage systems) al fine d'implementare l'offerta di servizi ecosistemici come si sta adottando in altre città: ([http://www.lifemetroadapt.eu/it/documenti-e-pubblicazioni /](http://www.lifemetroadapt.eu/it/documenti-e-pubblicazioni/))”.

- Le aree ripianificate oltre a essere interessate alla individuazione della fascia di 10 mt dovranno essere conformi a quanto prescritto negli articoli 38 e 39 del Piano provinciale (PTCP) in cui si dettano le caratteristiche degli ambiti sottoposti a tutela e le distanze da garantire a riguardo, con particolare attenzione alla nuova zona V/P posta al confine con il centro storico. Per questa zona V/P posta al confine con il centro storico, sussistono importanti elementi da rispettare per il profilo naturalistico e paesaggistico, quindi eventuali interventi dovranno essere contenuti e assolutamente verificati preventivamente come compatibili e adeguatamente inseribili in tale contesto paesaggistico.

Analisi della raccomandazione regionale

Si prende atto di quanto raccomandato dalla Regione sotto gli aspetti naturalistici/paesaggistici, le raccomandazioni impartite si riferiscono al rispetto di normative vigenti in materia naturalistica/paesaggistica che non modificano gli elaborati della variante in oggetto.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di accogliere la raccomandazione regionale, con l'inserimento al punto e. della delibera di adozione definitiva della variante di che trattasi dei seguenti alinea:

- in fase di riqualificazione dell'area del Parco Fluviale Hoffmann, visto che il corso d'acqua è elemento identitario sia per la parte urbana che per quella periurbana, si dovrà garantire, mantenere e favorire, mettendoli in rete tra loro, la fruizione dei percorsi fluviali ciclopedonali di varia natura al fine di facilitare la permeabilità di transito dai comparti urbani limitrofi, mantenere e implementare la permeabilità delle acque attraverso (Natural Based Solutions - aumento, miglioramento e valorizzazione di aree verdi miglioramento della qualità dell'aria -intercettando polveri ed altri inquinanti atmosferici-, regolazione del microclima urbano, contenimento dell'isola di calore in città, regolazione dei flussi idrici meteorici, fornitura di opportunità di svago/ricreazione, miglioramento della qualità della vita, conservazione della biodiversità, vegetazione con funzione di assorbimento di gas climalteranti) e i sistemi di drenaggio SuDS (sustainable urban drainage systems) al fine d'implementare l'offerta di servizi ecosistemici;

- Le aree ripianificate oltre a essere interessate alla individuazione della fascia di 10 mt dovranno essere conformi a quanto prescritto negli articoli 38 e 39 del Piano provinciale (PTCP) in cui si dettano le caratteristiche degli ambiti sottoposti a tutela e le distanze da garantire a riguardo, con particolare attenzione alla nuova zona V/P posta al confine con il centro storico. Per questa zona V/P posta al confine con il centro storico, sussistono importanti elementi da rispettare per il profilo naturalistico e paesaggistico, quindi eventuali interventi dovranno essere contenuti e assolutamente verificati preventivamente come compatibili e adeguatamente inseribili in tale contesto paesaggistico.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna.

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna.

ASPETTI IDRAULICI/GEOLGICI

- Vista la presenza del corso d'acqua demaniale dovrà essere rispettato quanto riportato nelle disposizioni regionali e nel R.D. n. 523/1904; in particolar modo all'art. 96 lettera f) che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi";

- Date le modifiche dell'uso del suolo previste, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica;

- Per le eventuali occupazioni di aree demaniali dovrà essere richiesta la

concessione ai fini idraulici per l'occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- Dovrà essere rispettato quanto riportato nell'art. 115 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d'acqua;

Analisi della raccomandazione regionale

Si prende atto di quanto raccomandato dalla Regione sotto gli aspetti idraulici/geologici; le raccomandazioni impartite si riferiscono al rispetto di normative vigenti in materia idraulica/geologica che non modificano gli elaborati della variante.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di accogliere la raccomandazione regionale, con l'inserimento al punto e. della delibera di adozione definitiva della variante di che trattasi dei seguenti alinea:

- Vista la presenza del corso d'acqua demaniale dovrà essere rispettato quanto riportato nelle disposizioni regionali e nel R.D. n. 523/1904; in particolar modo all'art. 96 lettera f) che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi";
- Date le modifiche dell'uso del suolo previste, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica;
- Per le eventuali occupazioni di aree demaniali dovrà essere richiesta la concessione ai fini idraulici per l'occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- Dovrà essere rispettato quanto riportato nell'art. 115 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d'acqua.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna.

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

ASPETTI ARCHEOLOGICI

- In accordo con la competente Soprintendenza si dovrà predisporre l'elenco dei nuovi siti archeologici ricadenti nell'area oggetto di variante, che dovranno essere inseriti nell'elaborato progettuale proposto, ai fini della loro considerazione sul piano autorizzativo al momento della presentazione di successivi puntuali interventi. A tal fine si riporta l'elenco dei siti archeologici ad oggi aggiornato, che è allegato e parte integrante del parere reso dalla Soprintendenza per il presente procedimento e che ricomprende siti puntuali, non georeferenziati, indicativi delle nuove aree indiziate.

- Le opere pubbliche o di interesse pubblico con previsioni di scavi e movimento terra, dovranno prevedere l'attivazione, in sede preliminare di progetto della archeologia preventiva, con la presentazione nella fase prodromica del documento di studio denominato Valutazione Preliminare dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi del comma 1 art.25 del D. Lgs.50/2016. A tal riguardo, si richiama il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 recante "Approvazione delle linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati

“pubblicato nella G.U. serie Generale n. 88 del 14/04/2022, avente la finalità di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica dell’interesse archeologico, tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera. Si ricorda che la verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico costituisce un’autonoma procedura correlata al livello di progettazione di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico. Il richiamo alle Linee Guida attiene in particolar modo alle modalità di redazione del documento preliminare (VPIA).

- Per gli interventi di carattere privato, se comportanti scavi e/o movimento terra, ai sensi della nuova variante del PRG per la parte archeologica relativa al nuovo quadro vincolistico, di cui all’elenco allegato, si dovrà richiedere parere di competenza alla Soprintendenza, con preliminare istruttoria del comune, inviando contestualmente il progetto edificatorio.

Analisi della raccomandazione regionale

Si prende atto di quanto osservato dalla Regione sotto gli aspetti archeologici, e l’ufficio ritiene che quanto osservato e richiesto dalla Regione (visto anche il parere della Soprintendenza) venga inserito nella normativa del PRG’97 e venga predisposto un elaborato dove vengano inseriti i nuovi siti archeologici..

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di inserire nelle NTA del PRG’97 un comma che detti quanto richiesto e prescritto dalla Regione nelle aree oggetto della variante al PRG’97 di che trattasi, e sia predisposto un elaborato grafico con l’individuazione dei nuovi siti archeologici.

MODIFICA NORMATIVA

All’articolo 21 delle NTA del PRG’97 viene aggiunto il seguente comma 6:

“6. Per gli interventi di carattere privato, se comportanti scavi e/o movimento terra, ai sensi della nuova variante del PRG per la parte archeologica relativa al nuovo quadro vincolistico, di cui all’elenco allegato, si dovrà richiedere parere di competenza alla Soprintendenza, con preliminare istruttoria del comune, inviando contestualmente il progetto edificatorio.”.

MODIFICA CARTOGRAFICA

Sarà predisposto un elaborato progettuale dove inserire l’elenco dei nuovi siti archeologici ricadenti nell’area oggetto di variante, ai fini della loro considerazione sul piano autorizzativo al momento della presentazione di successivi puntuali interventi.

* * * * *

CONCLUSIONI

Il presente documento viene trasmesso al Dirigente dell’Area Governo del Territorio per le valutazioni di competenza ed il successivo inoltra al Consiglio Comunale, per l’esame e l’eventuale approvazione.

Successivamente alle decisioni assunte, l’ufficio potrà procedere all’aggiornamento degli elaborati costitutivi della variante al piano attuativo di che trattasi, in base proprio al tenore delle medesime.

Foligno, maggio 2023

Il responsabile del Servizio
geom. Luca Piersanti

VISTO
Il dirigente dell'Area
arch. Anna Conti

